



Delibera della Giunta Regionale n. 417 del 26/06/2018

Dipartimento 60 - Uffici speciali

Direzione Generale 1 - AVVOCATURA REGIONALE

Oggetto dell'Atto:

ATTUAZIONE ART. 11 COMMA 8-BIS DEL D.L. 8 APRILE 2013, N. 35, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 GIUGNO 2013, N. 64 E ARTICOLO 24, COMMA 4 LEGGE REGIONALE 5 APRILE 2016 N. 6 - APPROVAZIONE SCHEMA TIPO DELLE CONVENZIONI.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

- che l'art. 11, comma 8-bis, del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 giugno 2013, n. 64 (*“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali. Disposizioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria”*), pubblicata sulla G.U. n.132 del 7 giugno 2013, ha disposto che *« Ai fini del contenimento della spesa pubblica, gli uffici legali delle Regioni sono autorizzati ad assumere gratuitamente il patrocinio degli enti dipendenti, delle agenzie regionali e degli organismi istituiti con legge regionale per l'esercizio di funzioni amministrative delle Regioni medesime»*;
- che la citata disposizione, legittimando l'Avvocatura delle Regioni all'assunzione del patrocinio e difesa degli enti strumentali, persegue l'interesse di contenimento della spesa collegata all'espletamento dell'attività di patrocinio in favore di detti Enti, spesso sprovvisti di Avvocatura interna o, comunque, di Avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle Magistrature superiori, e nel contempo, garantisce l'espletamento di siffatta attività da parte degli Avvocati in servizio presso l'Avvocatura regionale, muniti di specifica professionalità nelle materie oggetto di contenzioso delle Pubbliche Amministrazioni;
- che, con delibera di Giunta regionale n.174 del 30 giugno 2014, si è disposto di dare attuazione agli indirizzi di coordinamento della finanza pubblica stabiliti a livello statale, prevedendo, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione della spesa pubblica ed efficienza dell'attività dell'amministrazione regionale, che gli enti dipendenti, le agenzie regionali e gli organismi di diritto pubblico istituiti con legge regionale, per quanto non riescano a patrocinare con gli uffici legali interni, ove esistenti, si avvalgano del patrocinio e difesa in giudizio dell'Avvocatura regionale, mentre gli organismi di diritto privato a totale capitale regionale - quali, a titolo meramente esemplificativo, società, fondazioni e associazioni di diritto privato - hanno la facoltà di avvalersi, mediante apposite convenzioni, del patrocinio e difesa in giudizio dell'Avvocatura regionale;
- che, all'esito della riorganizzazione dell'Ufficio Speciale Avvocatura, disposta con deliberazione di Giunta regionale n. 308 del 25 luglio 2014, con deliberazione della Giunta regionale n. 231 del 5.5.2015 è stato approvato un articolato concernente le modalità di conferimento e di espletamento dell'attività di patrocinio e di consulenza in favore in favore degli enti strumentali, così da coniugare le esigenze perseguite dal citato art.11 comma 8-bis, del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 giugno 2013, n. 64, con l'esigenza di salvaguardare *standard* di efficienza dell'attività svolta dall'Avvocatura in via diretta nei confronti dell'Amministrazione regionale;

CONSIDERATO

- che, con sentenza n. 4388/2015 del 7.9.2015, il TAR Campania - Napoli ha disposto l'annullamento della citata DGR n. 174 del 30.6.2014 in quanto *“la disposizione legislativa di cui all'art. 11, comma 8-bis, d.l. n. 35/2013 proprio perché norma di principio, si limita a fornire una generica autorizzazione, a determinate condizioni, affinché gli uffici legali della Regione assumano il patrocinio di “enti dipendenti, delle agenzie regionali e degli organismi istituiti con legame regionale”. La norma statale non si addentra – in considerazione delle indicazioni della Corte Costituzionale in materia di riparto della funzione legislativa e regolamentare tra Stato e Regioni, come fissata dall'art. 117 Cost. – in prescrizioni volte a regolare le specifiche ed innumerevoli ricadute organizzative, operative e burocratiche, conseguenti all'attuazione di un'eventualità della specie”* e che pertanto *“è evidente che il complesso e la natura delle ricadute operative, organizzative e finanziarie - derivanti dall'attuazione del menzionato art. 11, comma 8-bis, d.l. 35/2013 – impongano il ricorso ad una regolamentazione appartenente al legislatore regionale, non sostituibile dalle soluzioni regolamentari o amministrative le quali possono subentrare solo a corredo e completamento”*;

della spesa e il rilancio dell'economia campana – Legge collegata alla legge regionale di stabilità per l'anno 2016" ha stabilito che: *"ai fini del contenimento della spesa pubblica regionale, l'Avvocatura regionale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 11, comma 8 bis del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento dei tributi degli enti locali) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, ad assumere il patrocinio degli enti, delle agenzie e degli organismi istituiti con legge regionale per l'esercizio di funzioni amministrative della Regione senza oneri economici in capo ai medesimi. A tal fine, la Giunta regionale adotta, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno schema tipo di convenzione che disciplina le relative modalità di collaborazione"*;

RITENUTO

- pertanto, di approvare - ai fini di cui all'art.11, comma 8 bis del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 giugno 2013, n. 64 ed in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 24, comma 4 della legge regionale 5 aprile 2016 n. 6, lo schema-tipo delle convenzioni, allegato al presente provvedimento, da stipularsi, con i soggetti indicati nell'articolo 24, comma 4 della legge regionale 5 aprile 2016 n. 6;
- di demandare all'Avvocato Capo dell'Avvocatura regionale, previa valutazione della compatibilità con le esigenze di ufficio, la stipula di apposite convenzioni, secondo il contenuto-tipo allegato al presente provvedimento;
- di demandare al vigente regolamento regionale la disciplina della ripartizione del rimborso spese di giudizio e delle competenze professionali per l'attività consultiva a carico degli Enti convenzionati, da riconoscere al personale dell'Ufficio speciale avvocatura regionale, fatta eccezione per coloro che, nei termini previsti dalla convenzione, manifestino la indisponibilità a svolgere tali ulteriori incarichi di lavoro;

VISTI

l'art. 51 dello Statuto;

l'art. 11 comma 8-bis, del D.L.8.4.2013 n. 35,convertito, con modificazioni dalla L.6 giugno 2013, n. 64;

la delibera di Giunta regionale n. 196 del 14 aprile 2015;

la delibera di Giunta regionale n. 174 del 30 giugno 2014;

l'art. 43 del T.U. 1611/33;

la delibera di Giunta regionale n. 231 del 5.5.2015;

l'articolo 24, comma 4, della legge regionale n. 6/2016;

le delibere di Giunta regionale nn. 7282 del 31.12.2001; 331 del 31.1.2003; 1482 del 23.7.2004; 173 del 3.6.2014; 547 del 17.11.2014 e 111 del 22.3.2016

PROPONE

e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

Alla stregua dei motivi espressi in narrativa, che di seguito si intendono integralmente riportati e riscritti:

1. di approvare - ai fini di cui all'art.11, comma 8 bis del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 giugno 2013, n. 64 ed in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 24, comma 4 della legge regionale 5 aprile 2016 n. 6, lo schema-tipo delle convenzioni, allegato al presente provvedimento, da stipularsi, con i soggetti indicati nell'articolo 24, comma 4 della legge regionale 5 aprile 2016 n. 6;
2. di demandare all'Avvocato Capo dell'Avvocatura regionale la stipula di apposite convenzioni, secondo il contenuto-tipo allegato al presente provvedimento;
3. di demandare al vigente regolamento regionale la disciplina della ripartizione del rimborso spese di giudizio e delle competenze professionali per l'attività consultiva a carico degli Enti convenzionati, da riconoscere al personale dell'Ufficio speciale avvocatura regionale, fatta eccezione per coloro che, nei termini previsti dalla convenzione, manifestino la indisponibilità a svolgere tali ulteriori incarichi di lavoro;
4. di trasmettere la presente deliberazione, per quanto di rispettiva competenza, al Capo di Gabinetto, ai

